

Ordinanza sul personale del Tribunale federale (OPersTF)

Modifica del 17 agosto 2012

*Il Tribunale federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza sul personale del Tribunale federale del 27 agosto 2001¹ è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 80b

Sezione 15a: Protezione dei dati

Art. 80b Protezione dei dati personali
(art. 27, 27a, 27b, 27c LPers)

Per il trattamento dei dati personali dei candidati, degli impiegati e degli ex dipendenti del Tribunale federale sono applicabili per analogia le disposizioni dell'ordinanza del 26 ottobre 2011² sulla protezione dei dati personali del personale federale, fatte salve le disposizioni derogatorie di cui alla presente sezione.

Art. 80c Conservazione, archiviazione e distruzione

¹ Gli incarti personali sono conservati dal servizio competente per i dieci anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Allo scadere del termine di conservazione, gli incarti sono archiviati presso il Tribunale federale se degni d'archiviazione giusta l'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza del Tribunale federale del 27 settembre 1999³ relativa all'applicazione della legge sull'archiviazione. Quanto non degno d'archiviazione è distrutto.

² Durante il rapporto di lavoro, le valutazioni delle prestazioni e le relative decisioni nonché i risultati dei test della personalità e delle valutazioni del potenziale sono conservati per dieci anni. Allo scadere del termine di conservazione, essi sono distrutti. Possono eccezionalmente essere conservati più a lungo se una controversia derivante dal rapporto di lavoro lo giustifica.

1 RS 172.220.114
2 RS 172.220.111.4
3 RS 152.21

Art. 80d Utilizzazione dell'infrastruttura elettronica
(art. 25b cpv. 2 LTF⁴)

Per l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica sono applicabili per analogia le disposizioni dell'ordinanza del 22 febbraio 2012⁵ sul trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione.

Art. 80e Incaricato della protezione dei dati
(art. 11a LPD e art. 23 OLPD)

¹ L'incaricato della protezione dei dati del Tribunale federale è:

- a. il responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'articolo 11a capoverso 5 lettera e della legge federale del 19 giugno 1992⁶ sulla protezione dei dati (LPD) e degli articoli 12a e 12b dell'ordinanza del 14 giugno 1993⁷ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD);
- b. il consulente per la protezione dei dati giusta l'articolo 23 OLPD.

² A livello tecnico e professionale, egli esercita la sua funzione in modo indipendente.

³ Gli impiegati del Tribunale federale possono in ogni momento ricorrere alla consulenza dell'incaricato della protezione dei dati del Tribunale federale.

II

La presente modifica entra in vigore il 17 agosto 2012.

17 agosto 2012

In nome del Tribunale federale svizzero:

Il presidente, Lorenz Meyer

Il segretario generale, Paul Tschümperlin

⁴ Legge del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS **173.110**)

⁵ RS **172.072**

⁶ RS **235.1**

⁷ RS **235.11**